

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL'I.I.S.S. MANTEGNA

VEDUTI E RICHIAMATI i sottoelencati atti normativi:

Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;

- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.l. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009

ED IN PARTICOLARE

- L. 584 del 11.11.1975 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” e successive modifiche e integrazioni;
- L. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Modifiche al sistema penale”;
- L. 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51 e successive modifiche e integrazioni, come integrato dal D.L. n. 104 2013 convertito con modificazioni dalla L. 8.11.2013 n. 128.
- Indicazioni MIUR prot. 0000527 del 27.1.2014 che invitano tutte le scuole ad attenersi alle disposizioni che estendono il divieto di fumo anche alle aree esterne di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

PREMESSO CHE

1) La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non puramente coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo

2) Fumo e responsabilità del datore di lavoro-dirigente scolastico (di seguito ddl)

- Il ddl può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio;

- Il ddl è obbligato a intervenire in quanto l'esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni);
 - Il ddl-dirigente scolastico deve dare la possibilità al fumatore di esercitare una sua libertà, ma deve, anzitutto, garantire il diritto alla salute dei propri dipendenti che ogni attività didattica svolta e ogni comportamento personale sia coerente con la mission educativa;
- Attuazione di un triplo divieto:
- A) uno in attuazione alle disposizioni di sicurezza sul lavoro;
 - B) uno discendente dalla legge sul divieto di fumo;
 - C) uno come obbligo morale nei confronti dell'istituzione che rappresenta.

3) L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti.

ADOTTA

Il presente "Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo di questa Istituzione scolastica.

Art. 1) Divieto di fumo

1. Il fumo è ovunque vietato nell'istituto. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le aree di pertinenza dell'I.I.S.S. Andrea Mantegna, da intendersi riferite ad ogni e qualunque locale, ambito o luogo delle parti edificate degli stabili di via Fura e via Ghislandi, nonché a tutte le aree coperte e scoperte ricomprese tra le mura perimetrali dei confini segnati dalle recinzioni esterne.

2 E' vietato il fumo anche in tutti i locali a qualunque titolo utilizzati a titolo esclusivo dall'istituto ed a quelli comunque utilizzati dagli allievi durante le attività curricolari ed extracurricolari.

3. Destinatari del presente decreto sono gli studenti, i docenti, il personale amministrativo e della scuola operante presso l'I.I.S. Mantegna, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma.

4. Il fumo è altresì vietato all'interno dei veicoli parcheggiati nelle aree pertinenziali della scuola.

5. Durante gli intervalli è vietato uscire dall'Istituto anche per fumare. **Anche ad integrazione del regolamento di disciplina per l'uscita dall'Istituto senza autorizzazione, sia pure per brevi momenti e per fumare, è prevista la sanzione dell'allontanamento.**

Art. 2) Informazione sul divieto di fumo

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata agli avvisi ed alle circolari della Dirigenza, che hanno valore di ordine di servizio nei confronti di tutti i lavoratori della scuola, e di divulgazione delle disposizioni normative e regolamentari nei confronti degli allievi e dei genitori. E' inoltre affissa cartellonistica recante la dicitura "Vietato Fumare".

2. La cartellonistica dovrà recare:

- denominazione dell'Ufficio

- la scritta "VIETATO FUMARE IN TUTTO L'EDIFICIO E NELLE AREE ALL'APERTO ENTRO L'INTERO PERIMETRO RECINTATO DI PERTINENZA"

- normativa di riferimento in forma sintetica;

- indicazione della sanzione minima e massima applicabile ai trasgressori;

- nominativo del personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto ed indicazione delle autorità (es.: polizia amministrativa, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate espressamente adibiti a tale servizio) competenti all'accertamento ed alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto.

3. Nei locali adibiti prevalentemente ad uffici o studi, oltre al modello di cartello, di cui al precedente comma 2, possono essere adottati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

Art. 3) Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

1. Sono delegati alla vigilanza ed all'applicazione delle sanzioni anche tramite il presente regolamento il Dirigente scolastico, i collaboratori del Dirigente scolastico, il responsabile della sede di via Ghislandi, e tutti i docenti incaricati con circolare della vigilanza esterna agli intervalli, nonché il personale indicato nei relativi cartelli di divieto.

2. Il fumo nei luoghi in cui è vietato da parte del personale e degli alunni costituisce anche ed in ogni caso infrazione disciplinare.

2. Per garantire il rispetto del divieto di fumo, oltre al Dirigente scolastico, sono individuati con appositi avvisi e circolari e trascrizione nei cartelli di vietato fumare nominativi degli insegnanti di anno in anno incaricati della vigilanza esterna durante gli intervalli ed i seguenti signori:

- Bufano Antonio

- Catone Antonella

- Paura Fiorenzo

- Paolo Riano

- Gaetano Greco

3. Il presente regolamento e vale come conferimento d'incarico nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati.

Art. 4) Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

1. Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'ufficio ed attuando le procedure impartite dalla medesima.

2. Al personale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 5) Sanzioni

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.

2. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini fino a dodici anni.

3. A norma dell'art. 16 della L. 689 del 20.11.1981, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

4. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

5. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale dell'I.I.S. Mantegna, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore:

- a) nei confronti del personale amministrativo, ai sensi del C.C.N.L. comparto ministeri;
- b) nei confronti del personale docente ed a.t.a. della scuola, ai sensi del CCNL del relativo comparto.

Art. 6) Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.

Art. 7) Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento decorre dalla sua pubblicazione.
Deliberato nella seduta del 30 novembre 2014

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Segretario verbalizzante

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Rosa